

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/462 DELLA COMMISSIONE****del 30 gennaio 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.
- (2) Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.
- (3) L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ad altre banche centrali di paesi terzi.
- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo.
- (5) L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento, si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.
- (6) In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione avrebbe come conseguenza che la Banca d'Inghilterra non beneficerebbe più dell'esenzione esistente, a meno che sia inclusa nell'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate.
- (7) Alla luce delle informazioni ottenute dal Regno Unito, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca d'Inghilterra. La relazione <sup>(3)</sup> è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale del Regno Unito l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, la Banca d'Inghilterra dovrebbe essere inclusa nell'elenco delle banche centrali esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799.
- (8) Le autorità del Regno Unito hanno fornito rassicurazioni sullo status, i diritti e gli obblighi dei membri del SEBC, in particolare sull'intenzione di concedere ai membri del SEBC incaricati dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria un'esenzione analoga a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale del Regno Unito («Banca d'Inghilterra») a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 69].

- (9) Il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) La Commissione continua a monitorare regolarmente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dall'osservanza dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni inclusi nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione. L'elenco può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione in tali paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 600/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO 1

1. Australia:
    - Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);
  2. Brasile:
    - Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);
  3. Canada:
    - Banca centrale del Canada (Bank of Canada);
  4. Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
    - Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);
  5. India:
    - Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);
  6. Giappone:
    - Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);
  7. Messico:
    - Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);
  8. Repubblica di Corea:
    - Banca centrale della Corea (Bank of Korea);
  9. Singapore:
    - Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);
  10. Svizzera:
    - Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);
  11. Turchia:
    - Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);
  12. Regno Unito:
    - Banca d'Inghilterra (Bank of England);
  13. Stati Uniti d'America:
    - Banca centrale federale (Federal Reserve System);
    - Banca dei regolamenti internazionali.»
-